



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna
Servizio Comunicazione Istituzionale
051/836420 – 051/836452

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "VALSAMOGGIA" COMPRESIVO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA E STAMPA - PERIODO 2021 – 2024.

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l'affidamento del servizio di realizzazione del periodico comunale "Valsamoggia" comprensivo di raccolta pubblicitaria e stampa tra:

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Valsamoggia - Ente Pubblico con sede in Valsamoggia, piazza Garibaldi 1, località Bazzano (BO);
- APPALTATORE: soggetto aggiudicatario che sarà individuato tramite RDO sul Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna (MERER di Intercent-ER) per la concessione del servizio di stampa e raccolta pubblicitaria del Notiziario Comunale dando mandato al Servizio Associato Gare dell'Unione Valli Reno Lavino e Samoggia;

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale "Valsamoggia".

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 29/9/2020, esecutiva ai sensi di legge, si intende procedere all'affidamento dell'appalto per un periodo di **anni 4 (quattro)**, a decorrere dalla data di aggiudicazione e con scadenza fissata al 31 dicembre 2024.



ARTICOLO 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA, CORRISPETTIVO ED IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

All'Aggiudicatario competono gli **introiti** derivanti dalla gestione e vendita degli spazi pubblicitari da inserire nel periodico comunale, secondo quanto indicato nel successivo art. 5 del presente capitolato.

L'importo stimato della concessione per l'intero periodo di durata dell'appalto è pari ad € 98.000,00 (novantottomila euro/00) circa, IVA di legge esclusa. Il valore di stima della concessione è stato calcolato, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs 50/2016, sull'introito pubblicitario presunto per il quadriennio.

Tutto ciò che l'affidatario ricaverà dalla raccolta pubblicitaria, interamente a suo carico, nei limiti degli spazi e delle prescrizioni indicate nel presente capitolato, costituirà pertanto entrata per l'affidatario stesso così da finanziare interamente l'attività di stampa. Il rimanente costituirà entrata per il concessionario.

Non sono previsti oneri finanziari a carico del Comune di Valsamoggia.

Il costo relativo alla sicurezza sul lavoro è quantificato in euro 0 (zero) poiché non sussistono rischi di interferenza nell'ambito lavorativo e pertanto non è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non sussistendo contiguità fisica o di spazio tra il personale comunale e i dipendenti dell'Affidatario del servizio.

Costituisce in ogni caso obbligo contrattuale procedere comunque alla realizzazione del servizio anche in caso di raccolta pubblicitaria pari a zero.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERIODICO COMUNALE

Il servizio si articola nella realizzazione del periodico comunale "Valsamoggia" comprensivo di raccolta pubblicitaria e stampa (file per la stampa fornito dall'Amministrazione) secondo le seguenti caratteristiche tecniche e condizioni:

a) Stampa del periodico secondo le seguenti caratteristiche

Formato: chiuso A4
Pagine: n. 32 autocopertinate
Stampa: 4+4 colori su carta patinata opaca gr. 100
Confezione con 2 punti metallici
Uscite: 6 numeri annuali (bimestrale)
N. di copie: max 5.000
Il progetto grafico e impaginato è fornito dall'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si riserva, in occasione delle consultazioni elettorali che rendano necessaria una sospensione o un rinvio della pubblicazione, di modificare la periodicità delle uscite sulla base delle prescrizioni degli Enti competenti.



b) Modalità di produzione

L'impaginato verrà curato dal servizio Comunicazione del Comune, insieme alla redazione degli articoli (testi e immagini). Resta a carico dell'appaltatore l'eventuale impaginazione delle inserzioni pubblicitarie, nei formati da concordare preventivamente con il servizio Comunicazione.

L'appaltatore provvederà a consegnare via email le inserzioni pubblicitarie, in formato chiuso e pronto per l'inserimento dell'impaginato, al servizio Comunicazione del Comune, che invierà il file definitivo per la stampa.

I 5.000 fascicoli stampati e raccolti in pacchi da 100 copie, dovranno essere consegnati nella sede del Comune di Valsamoggia, o nella sede dell'incaricato alla distribuzione che verrà indicato, entro, e non oltre, 5 giorni dalla consegna del file chiuso da parte dell'Amministrazione.

c) Raccolta pubblicitaria

A fronte del servizio di impaginazione grafica, stampa e distribuzione, l'affidatario effettuerà la raccolta di inserzioni pubblicitarie per coprire una parte del giornale, pari al **25% (venticinque per cento) dello spazio complessivo**. Il ricavato della raccolta pubblicitaria sarà interamente introitato dalla ditta stessa, che si assume ogni responsabilità in merito alla regolare effettuazione di tutti gli oneri fiscali conseguenti, sollevando il Comune scrivente da ogni qualsivoglia responsabilità.

La raccolta pubblicitaria per ogni numero del periodico dovrà essere effettuata in base ad un listino prezzi delle inserzioni pubblicitarie appositamente creato dalla Società affidataria e depositato presso il Servizio Comunicazione del Comune entro il 15 (quindici) gennaio di ogni anno.

L'Amministrazione Comunale richiede che sia garantito uno standard minimo in merito alla qualità delle inserzioni: saranno rifiutate inserzioni ritenute contrarie alla pubblica decenza, sessiste, offensive verso terzi o che promuovono attività ritenute contrarie ai principi e le finalità istituzionali dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo: sale VLT, locali che richiamino il gioco d'azzardo, sexy shop, night club e affini). Non vengono in ogni caso pubblicate inserzioni di partiti politici, organizzazioni sindacali ed altre associazioni, gruppi o movimenti di ispirazione politica, religiosa o sindacale.

L'appaltatore dovrà fornire alla redazione del notiziario comunale informazioni sulle inserzioni pubblicitarie comprese in ogni numero del periodico, affinché l'Amministrazione Comunale possa esercitare le funzioni di controllo e verifica.



In particolare, i testi delle pubblicità che prevedono redazionali saranno oggetto di valutazione ed approvazione da parte del Comune; nel redazionale dovrà essere resa ben visibile la dicitura "Inserzione pubblicitaria" in modo da non indurre il lettore a confondere gli articoli dell'informatore comunale con l'inserzione pubblicitaria.

L'appaltatore dovrà farsi carico, in tutte le sedi previste, delle eventuali contestazioni, pretese ed azioni che dovessero essere intentate da terzi per lesioni dei diritti morali e patrimoniali eventualmente conseguenti alle inserzioni pubblicitarie e commerciali pubblicate sul periodico comunale.

d) Servizi aggiuntivi:

Potranno essere richiesti all'affidatario e saranno oggetto di separata contrattazione eventuali servizi opzionali, quali a titolo esemplificativo, ma non necessariamente esaustivo:

- la realizzazione di numeri speciali, oltre quelli inseriti nel piano editoriale;
- la realizzazione e l'inserimento nel notiziario di eventuali allegati o inserti;
- i servizi opzionali di cellophanatura di ognuna delle copie con inserimento di eventuali allegati.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le migliori regole d'arte, tenendo conto delle indicazioni impartite dal Servizio Comunicazione del Comune di Valsamoggia.

L'affidatario dovrà provvedere, sulla base del materiale fornito dalla redazione, alla stampa e raccolta pubblicitaria delle pubblicazioni nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui sopra ed in particolare dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Raccolta pubblicitaria e impaginazione delle inserzioni
- Realizzazione degli impianti di stampa
- Stampa di tutte le copie

ARTICOLO 7 - PERSONALE IMPIEGATO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere eseguite dall'Aggiudicatario mediante personale assunto alle proprie dipendenze e regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività di appartenenza. L'Aggiudicatario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.



Tutto il personale addetto ai servizi dell'appalto deve possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le disposizioni del presente Capitolato, il contratto d'appalto ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto, nell'esecuzione del servizio, all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

L'Appaltatore assicura che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore si impegna, prima dell'inizio del servizio, a comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre a presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'appalto in oggetto, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Non sussistendo interferenze nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante non procederà alla redazione del DUVRI.

L'Aggiudicatario deve individuare e comunicare il nominativo di un referente, quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio in appalto.

Il referente organizza le attività oggetto del presente appalto in accordo con la Stazione appaltante.

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione del Concessionario per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.



ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% del valore della concessione e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito ad istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e della non sussistenza di contenzioso in atto con l'Amministrazione comunale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 11 – PENALITÀ

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penalità, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

| | INADEMPIENZA | ARTICOLO C.S. | PENALE |
|----------|--|-------------------------------|---|
| A | Ritardo nella realizzazione o nella consegna al soggetto individuato per la distribuzione | Art. 5 lett. c) e lett. d) | €. 500,00 per ogni giorno di ritardo |
| B | Mancata esecuzione del servizio per causa imputabile all'affidatario o di esecuzione del lavoro in modo non conforme alle prescrizioni di cui al presente capitolato o non a regola d'arte | Art. 6 | fino ad € 3.000,00 per singolo numero, fatto salvo il risarcimento del danno |



L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- 1) la Stazione Appaltante contesta il fatto all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Appaltatore, entro e non oltre giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro giorni 3 (tre) lavorativi, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore

Perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Mancata consegna totale del periodico oltre il settimo giorno di ritardo

Sospensione/abbandono arbitrario del servizio

Mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati

Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale

Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Cessione, totale o parziale, del contratto

Mancato rispetto della normativa in materia di subappalto

Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.


Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale entro il termine previsto

Reiterata inosservanza (tre volte nell'arco dell'appalto con applicazione della relativa penale) del monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto dal contratto individuale di lavoro

Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante e/o all'utenza

Applicazione di n. 3 (tre) penali per violazione di obblighi contrattuali

Mancato rispetto del Codice di comportamento e del Patto di Integrità



In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni al secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine di graduatoria.

ARTICOLO 13 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà redatto con **modalità elettronica** e sottoscritto, a pena di nullità, con **firma digitale** tra le parti, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., pertanto, il sottoscrittore del contratto di appalto dovrà essere in possesso oppure dovrà munirsi, prima della data fissata per la stipula, di un supporto informatico per la firma digitale degli atti.

Le **spese** inerenti la formalizzazione del contratto sono poste **a carico del contraente**, l'aggiudicatario dovrà quindi presentarsi alla sottoscrizione dopo aver effettuato il versamento delle spese contrattuali per l'esatto importo che verrà comunicato dal Servizio Contratti, con apposito avviso PAGOPA.

Le principali voci che compongono le spese contrattuali connesse alla formalizzazione degli atti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata sono:

- Diritto fisso di originale, pari ad € 0,52 per ciascun atto;
- Diritti di scritturazione, pari ad € 0,52 per ogni facciata scritta di cui si compone l'atto da sottoscrivere;
- Imposta di bollo, il contratto di appalto sottoposto a registrazione con procedura telematica sconta l'imposta di bollo fissa forfettaria pari ad € 45,00 (art. 1 comma 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
- Diritto proporzionale di segreteria sul valore economico dell'atto, c.d. diritto di rogito; il versamento del diritto verrà calcolato sul valore contrattuale definitivo ai sensi dell'art 21 DPR 04/12/1997, n. 465. All. D, L. 8/6/1962, n. 604.
- Imposta di registro, in misura fissa o proporzionale, a seconda del regime fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale (ad es. il contratto di appalto soggetto ad I.V.A. sconta l'imposta di registro in misura fissa che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è pari ad € 200,00);

L'eventuale **diritto all'esenzione** dall'imposta di bollo **o di riduzione** dei diritti di segreteria, se spettante per legge, dovrà essere comunicata dall'aggiudicatario all'Amministrazione con apposita richiesta, corredata da relativi giustificativi.



ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e all'esecuzione del presente capitolato di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. 50/2016) sono devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Bologna.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati forniti dall'Aggiudicatario verranno trattati dalla Stazione appaltante per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679.

ARTICOLO 16 - RINVIO


Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, anche comunali, in vigore in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica, di appalti pubblici di servizi oltreché alla normativa in materia contrattuale del codice civile in quanto applicabili.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali e Innovazione – Dott.ssa Patrizia Saggini.

ARTICOLO 17- SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.

Il Comune di Valsamoggia nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Anni 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2020, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Valsamoggia accessibile al seguente indirizzo: <https://valsamoggia.segnalazioni.net/>.



Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Valsamoggia nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

